

**BANDO PER L'EROGAZIONE DI  
CONTRIBUTI ALLE IMPRESE DELLA PROVINCIA DI PIACENZA  
PARTECIPANTI ALLA MANIFESTAZIONE MATCHING 2012**

**Art. 1 Finalità**

La Camera di Commercio di Piacenza, nell'ambito del proprio programma di attività, promuove la partecipazione delle imprese di Piacenza alla ottava edizione della manifestazione Matching ([www.e-matching.it](http://www.e-matching.it)), organizzata dalla Compagnia delle Opere, tramite la concessione di un contributo.

L'iniziativa è basata sulla programmazione di incontri d'affari fra i partecipanti ed è finalizzata a sviluppare relazioni di business e ricerca partner sia in Italia che all'estero.

**Art. 2 Determinazione dell'intervento**

Il fondo globale stanziato quest'anno dalla Camera di commercio di Piacenza è di **€ 5.000,00** ed il contributo concedibile ad ogni potenziale partecipante è di € 500,00.

I contributi saranno corrisposti nei limiti della somma globale messa a disposizione per l'iniziativa, in base all'ordine di arrivo al protocollo camerale e fermo restando quanto disposto agli articoli 5 e 8.

**Art. 3 Requisiti dei beneficiari**

Possono richiedere il contributo le imprese della Provincia di Piacenza:

- iscritte al Registro Imprese della Camera di Commercio di Piacenza;
- attive;
- in regola con il pagamento del diritto annuale.

**Art.4 Esclusioni**

Non hanno diritto al contributo sul fondo:

- le imprese sottoposte a procedure concorsuali;
- le imprese inattive;
- le imprese che abbiano subito protesti nel corso degli ultimi due anni (il titolare nelle ditte individuali nonché i soci nelle società di persone);
- le imprese appartenenti a settori esclusi dai regimi de minimis o che abbiano superato la soglia prevista da tali regimi.

**Art. 5 Diritto annuale**

In fase di istruttoria sarà verificata la regolarità del pagamento del diritto annuale. Qualora esso non risulti regolarmente versato ne sarà data comunicazione all'impresa che dovrà provvedere – entro il termine di 15 giorni solari- a regolarizzare la propria posizione o a presentare documentazione adeguata a dimostrare l'avvenuto versamento, pena l'esclusione dai benefici del bando

**Art. 6 Normativa comunitaria in materia di aiuti di stato: regimi di erogazione dei contributi**

Il contributo viene concesso applicando:

- le disposizioni previste dal regime "de minimis", così come definito dall'Unione Europea (Regolamento della Commissione Europea n. 1998/2006 pubblicato sulla GUCE – serie L n. 379 del 28/12/2006)\*
- le disposizioni previste dal regime "de minimis" nel settore della produzione dei prodotti agricoli, così come definito dall'Unione Europea (Regolamento della Commissione Europea n. 1535/2007 pubblicato sulla GUCE – serie L n. 337 del 21/12/2007)\*\*.

**Art. 7 Presentazione delle domande**

**Le domande**, sottoscritte dal legale rappresentante, **devono essere presentate via fax (0523/334367)** e quindi l'originale inviato **per posta o consegnate a mano** alla Camera di commercio di Piacenza (Settore Internazionalizzazione Promozione e Studi), Piazza dei Cavalli 35 **a partire dalle ore 9.00 del 1/06/2012.**

La domanda, firmata dal legale rappresentante, dovrà essere redatta in base al facsimile predisposto, scaricabile dal sito camerale, accompagnata dalla fotocopia della carta di identità del legale rappresentante.

Alla domanda di ammissione al bando **dovrà essere allegata copia del bonifico bancario a favore di CDO.net** sul conto corrente bancario IBAN: IT 76 L 05584 01602 0000 0000 3894 di un importo pari alla quota di iscrizione per la modalità di partecipazione prescelta.

La Camera di commercio di Piacenza non assume alcuna responsabilità per lo smarrimento o il ritardato ricevimento di comunicazioni dipendenti da errori o incomplete indicazioni da parte del richiedente, né per disguidi comunque imputabili a terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

#### **Art. 8 Istruttoria delle domande**

Il responsabile del Settore Internazionalizzazione, Promozione e Studi e/o i suoi delegati accertano l'esistenza dei requisiti di cui all'art. 3 e formulano apposita graduatoria delle domande ricevute, in base all'ordine di arrivo al protocollo camerale. Nel caso in cui **la domanda** pervenga da parte di un'impresa non in regola con il pagamento del diritto annuale, questa **non entra in graduatoria se non dopo l'avvenuta regolarizzazione del pagamento dovuto.** Le domande pervenute nel frattempo da soggetti in possesso di tutti i requisiti potranno quindi entrare prima in graduatoria e concorrere all'esaurimento del fondo disponibile. L'avvio del procedimento coincide con la data di protocollazione dell'istanza.

Per le domande pervenute irregolari, incomplete o su modulistica non conforme, l'Ufficio competente provvede a richiedere le opportune integrazioni fissando un termine di 15 giorni lavorativi per la regolarizzazione.

La mancata presentazione dei documenti di spesa e delle relative quietanze di pagamento entro i termini indicati all'articolo 7 ovvero la mancata regolarizzazione nei termini di cui al punto precedente, sarà considerata rinuncia al contributo e si procederà con lo scorrimento della graduatoria. Entro il termine di venti (20) giorni lavorativi dalla presentazione della domanda di ammissione a contributo e contestuale protocollazione, se completa, o dalla sua regolarizzazione, l'impresa riceverà comunicazione a mezzo fax o posta elettronica certificata dell'avvenuta assegnazione delle risorse.

#### **Art.9 Documentazione per la liquidazione**

La liquidazione del contributo avverrà previa presentazione di:

- rendiconto delle spese sostenute per la partecipazione a Matching 2012 redatto sull'apposito modulo disponibile sul sito camerale [www.pc.camcom.it](http://www.pc.camcom.it) o richiedibile agli uffici della camera di commercio di Piacenza;
- copia della fattura quietanzata di Compagnia delle Opere CDO.net relativa alla partecipazione a Matching 2012.

La documentazione di cui sopra **deve essere presentata entro 60 giorni dalla fine dell'evento**, pena la revoca del contributo concesso.

Il termine per la liquidazione del contributo è di venti (20) giorni lavorativi dal ricevimento della documentazione di rendiconto, a meno che non sia necessario chiedere delle integrazioni documentali, nel qual caso il termine verrà sospeso fino al completamento della documentazione

#### **Art. 10 Erogazione del contributo**

Il contributo verrà erogato in una unica soluzione mediante accredito sul conto corrente bancario indicato sul modulo di domanda dall'impresa beneficiaria.

#### **Art.11 Controlli e revoche**

La Camera di commercio di Piacenza si riserva la possibilità di mettere in atto misure di controllo e verifica, anche a campione, per accertare l'effettiva attuazione degli interventi per i quali viene erogato il contributo. Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto delle

dichiarazioni, il dichiarante decadrà dai benefici conseguenti alla dichiarazione mendace, ferme restando le eventuali responsabilità penali.

La Camera di commercio si riserva altresì la revoca del contributo concesso (con la contestuale restituzione del contributo, qualora già liquidato), nel caso in cui in sede di verifica da parte delle competenti strutture incaricate, sia riscontrata la mancanza di uno o più dei requisiti sulla base dei quali il contributo è stato concesso.

### **Art. 12 Note generali e informativa sulla privacy**

Ai sensi del D.lgs. N. 196 del 30.06.2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" si informa che tutti i dati personali che verranno in possesso della Camera di Commercio di Piacenza nel corso dell'espletamento del procedimento, saranno trattati esclusivamente per le finalità del presente bando e nel rispetto dell'art 13 del D.Lgs.196/2003.

Ai sensi della Legge 241/1990 il Responsabile del procedimento amministrativo riferito al presente Bando è la dott.ssa Cristina Cunico, responsabile del Settore Internazionalizzazione, Promozione e Studi.

#### **\* Definizione degli aiuti "de minimis"**

L'agevolazione è concessa con le modalità, i criteri, i limiti e le esclusioni degli aiuti "de minimis" di cui al Regolamento della Commissione Europea n. 1998/2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti d'importanza minore ("de minimis"), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea, serie L n. 379/5, del 28 dicembre 2006. Il regime di aiuti "de minimis" consente all'impresa di ottenere aiuti a qualsiasi titolo, riconducibili alla categoria "de minimis", complessivamente non superiori a euro 200.000,00 nell'arco di tre esercizi finanziari. L'importo complessivo degli aiuti "de minimis" concessi ad un'impresa attiva nel settore del trasporto su strada non deve superare 100.000,00 euro su un periodo di tre esercizi finanziari. Si specifica che il nuovo regolamento "de minimis" non si applica ai seguenti aiuti (cfr. art. 1 Reg. CE 1998/2006):

1) aiuti nel settore della pesca, dell'acquacoltura e della produzione primaria dei prodotti agricoli di cui all'allegato I del Trattato; 2) aiuti ad attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o altre spese correnti connesse all'attività di esportazione; 3) aiuti destinati all'acquisto di veicoli per il trasporto di merci su strada; 4) aiuti concessi ad imprese in difficoltà.

Al riguardo dovrà essere presentata esplicita attestazione sugli eventuali aiuti ricevuti rientranti nel regime "de minimis".

#### **\*\* Definizione degli aiuti "de minimis" nel settore agricolo**

L'agevolazione è concessa con le modalità, i criteri, i limiti e le esclusioni degli aiuti "de minimis" nel settore agricolo di cui al Regolamento della Commissione Europea n.1535/2007, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti "de minimis" nel settore della produzione dei prodotti agricoli pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea, serie L n. 337/38, del 21 dicembre 2007. Tale regime consente all'impresa di ottenere aiuti a qualsiasi titolo, riconducibili alla categoria "de minimis", complessivamente non superiori a euro 7.500,00 nell'arco di tre esercizi fiscali.

Si specifica che il nuovo regolamento "de minimis" nel settore agricolo non si applica ai seguenti aiuti (cfr. art. 1 Reg. CE 1535/2007): 1) aiuti il cui importo è fissato in base al prezzo o al quantitativo dei prodotti commercializzati; 2) aiuti a favore di attività connesse all'esportazione, ossia degli aiuti direttamente connessi ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse all'attività di esportazione; 3) aiuti subordinati all'impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti d'importazione; 4) aiuti concessi ad imprese in difficoltà.

Al riguardo dovrà essere presentata esplicita attestazione sugli eventuali aiuti ricevuti rientranti nel regime "de minimis".